



Skandia Vita S.p.A.

Impresa di assicurazione appartenente al Gruppo Skandia

Appendice di modifica ed integrazione alle Condizioni di Contratto di Ad Personam unit linked Più

Premessa

A decorrere dal 1° marzo 2010 le Condizioni di Contratto di Ad Personam unit linked Più sono modificate ed integrate come segue: "ART. 4 - ALTRI FONDI ESTERNI", "ART. 5 - ATTIVITA' DI GESTIONE DA PARTE DELL'IMPRESA", "ART. 14 - DIRITTO DI RISCATTO", "ART. 16 - OPERAZIONI DI SWITCH" e "ART. 17 - DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL'IMPRESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI".

ART. 4 - ALTRI FONDI ESTERNI

L'Impresa ha la facoltà di proporre altri OICR aventi le seguenti caratteristiche:

- a) fondi comuni di investimento aperti e Sicav c.d. armonizzati cioè che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE modificata dalle Direttive 88/220/CE, 2001/107/CE e 2001/108/CE;
- b) fondi comuni di investimento aperti non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico dell'intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione emanate dalle competenti autorità e commercializzati nel territorio nazionale;
- c) fondi comuni di investimento aperti e Sicav esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all'art. 42 del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria.

ART. 5 - ATTIVITA' DI GESTIONE DA PARTE DELL'IMPRESA

(omissis)

Inoltre, a seguito della continua attività di analisi, monitoraggio e di verifica delle *performance* dei fondi esterni previsti dal contratto nonché di quelli offerti dal mercato su cui si basano le attività di gestione di cui sopra, l'Impresa, allo scopo di mantenere un'offerta diversificata e qualitativamente elevata, provvede ad un costante adeguamento qualitativo della gamma di fondi proposti con il presente contratto, nell'interesse dell'investitore-contraente. L'impresa ha quindi sia la facoltà di inserire che di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto.

L'Impresa invierà su base semestrale all'investitore-contraente una comunicazione contenente gli aggiornamenti periodici dell'elenco dei fondi esterni collegati al contratto unitamente ad un breve commento delle operazioni eseguite durante il periodo di riferimento.

In caso di eliminazione di uno o più fondi collegati al contratto, l'Impresa ne informerà l'investitore-contraente almeno un mese prima della data prevista per l'eliminazione. L'investitore-contraente potrà decidere, entro tale data, di effettuare un'operazione di *switch* verso uno o più fondi esterni a sua scelta tra quelli collegabili al presente contratto. In mancanza di risposta da parte dell'investitore-contraente, l'Impresa, procederà, alla data stabilita, a

disinvestire tutte le quote del fondo in via di eliminazione e a reinvestirne il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno della medesima categoria ANIA, sottoscrivibile con il presente contratto.

Le quote del nuovo fondo resteranno attribuite al contratto fino a successiva richiesta di operazione di *switch* da parte dell'investitore-contraente.

ART. 14 – DIRITTO DI RISCATTO

(omissis)

Nel caso in cui, nel giorno di riferimento dell'operazione, la Società di Gestione/Sicav di uno o più fondi esterni collegati al contratto abbia autonomamente sospeso il calcolo del valore della quota, l'Impresa non procederà al disinvestimento delle quote di tale fondo/fondi esterno/i.

Conseguentemente l'Impresa:

- *in caso di richiesta di riscatto totale*, liquiderà all'investitore-contraente esclusivamente il controvalore delle quote dei fondi esterni, diminuito dei costi di riscatto e delle eventuali imposte di legge, a cui è possibile assegnare un valore della quota relativo all'operazione;
- *in caso di richiesta di riscatto parziale*, liquiderà all'investitore-contraente l'importo richiesto, disinvestendo esclusivamente le quote dei fondi esterni a cui è possibile assegnare un valore della quota relativo all'operazione. Eventuali imposte di legge nonché i costi di riscatto saranno applicati sull'importo residuo in polizza e/o sull'importo liquidato, in base alla possibilità di disinvestimento delle quote non riscattate.

Nel caso in cui il controvalore delle quote dei fondi disinvestiti sia inferiore all'importo richiesto, l'Impresa liquiderà esclusivamente tale controvalore, diminuito di eventuali imposte di legge nonché i costi di riscatto.

L'Impresa ne fornirà all'investitore-contraente apposita comunicazione, unitamente alla lettera di conferma dell'operazione.

Successivamente, l'Impresa procederà tempestivamente al disinvestimento delle quote del/i fondo/i non liquidati non appena avrà comunicazione da parte della Società di Gestione/Sicav della ripresa del calcolo del valore della quota, salvo diversa precedente comunicazione contraria da parte dell'investitore-contraente.

Eventuali imposte di legge nonché i costi di riscatto, saranno applicati conformemente a quanto già previsto per l'operazione di riscatto inizialmente richiesta (totale o parziale).

Il valore di riscatto verrà corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'art. 17.

Nel rispetto dell'ordine cronologico con cui sono effettuate le operazioni, l'Impresa si riserva la facoltà di ritardare l'esecuzione di operazioni di disinvestimento derivanti da una richiesta di riscatto ricevuta dall'investitore-contraente in caso di presenza di precedenti operazioni effettuate sul contratto ma non ancora regolate.

ART. 16 – OPERAZIONI DI SWITCH

(omissis)

Nel caso in cui, nel giorno di riferimento dell'operazione di *switch*, la Società di Gestione/Sicav di uno o più fondi esterni collegati al contratto abbia autonomamente sospeso il calcolo del valore della quota, l'Impresa non procederà al disinvestimento delle quote di tale fondo/fondi esterno/i.

Conseguentemente l'Impresa:

- disinvestirà esclusivamente le quote dei fondi esterni a cui è possibile assegnare un valore della quota relativo all'operazione;
- reinvestirà il controvalore derivante dall'operazione di disinvestimento, proporzionalmente esclusivamente nei nuovi fondi scelti dall'investitore-contraente.

L'Impresa ne fornirà all'investitore-contraente apposita comunicazione, unitamente alla lettera di conferma dell'operazione.

Nel rispetto dell'ordine cronologico con cui sono effettuate le operazioni, l'Impresa si riserva inoltre la facoltà di ritardare l'esecuzione di operazioni derivanti da una richiesta di switch ricevuta dall'investitore-contraente in caso di presenza di precedenti operazioni effettuate sul contratto ma non ancora regolate.

ART. 17 – DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL' IMPRESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'Impresa esegue tutti i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della seguente documentazione:

• *in caso di riscatto totale*

- fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'investitore-contraente;
- fotocopia del codice fiscale dell'investitore-contraente;
- documento di polizza in originale ed eventuali appendici in originale oppure originale della dichiarazione di smarrimento sottoscritto dall'investitore-contraente;
- certificato di esistenza in vita o autocertificazione in originale dell'Assicurato nel caso in cui l'Assicurato non coincida con l'investitore-contraente;
- se persona giuridica copia dello Statuto Sociale;
- se persona giuridica, visura camerale valida entro i 6 mesi;
- se persona giuridica, carta d'identità e codice fiscale del legale rappresentante;
- se persona giuridica, dichiarazione indicante l'effettivo titolare, da inviare in busta chiusa all'attenzione del Responsabile Antiriciclaggio dell' Impresa (come da Decreto Legislativo n. 231 del 21 Novembre 2007 III direttiva UE).

• *in caso di riscatto parziale*

- fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'investitore-contraente;
- fotocopia del codice fiscale dell'investitore-contraente;
- se persona giuridica copia dello Statuto Sociale;
- se persona giuridica, visura camerale valida entro i 6 mesi;
- se persona giuridica, carta d'identità e codice fiscale del legale rappresentante.

• *in caso di decesso dell'Assicurato*

- documento di polizza in originale ed eventuali appendici in originale;
- dichiarazione sostitutiva o atto notorio, ove si dichiara se il defunto abbia lasciato o meno testamento (e quali sono gli eredi legittimi);
- in presenza di testamento, copia autenticata dello stesso pubblicato ai termini di legge; se sono stati indicati quali Beneficiari gli eredi legittimi dell'Assicurato, l'indicazione degli stessi;- certificato di esistenza in vita dei Beneficiari;
- certificato di decesso dell'Assicurato;
- nel caso di Beneficiario minorenne o incapace, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi alla riscossione della somma dovuta;
- fotocopia del documento di identità e del codice fiscale dei Beneficiari;
- se persona giuridica copia dello Statuto Sociale;
- se persona giuridica, visura camerale valida entro i 6 mesi;
- se persona giuridica, carta d'identità e codice fiscale del legale rappresentante;
- se persona giuridica, dichiarazione indicante l'effettivo titolare, da inviare in busta chiusa all'attenzione del Responsabile Antiriciclaggio dell' Impresa (come da Decreto Legislativo n. 231 del 21 Novembre 2007 III direttiva UE).

L'Impresa si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'ulteriore documentazione che dovesse occorrere qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie.

Ogni pagamento viene effettuato direttamente dall' Impresa e decorso il termine di 30 giorni sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.

In caso di decesso dell'Assicurato, e per ogni altro diritto derivante dal contratto di assicurazione, in ottemperanza all'art. 2952 comma 2 c.c., il diritto di indennizzo ai Beneficiari si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Fermo il resto.

Skandia Vita S.p.A.

Il Direttore Generale
Maarten Einar Andersson



Il Co-Direttore Generale
Hein Donders



La presente Appendice di modifica ed integrazione è stata redatta nel mese di febbraio 2010.

